

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, sentenza 4 marzo 2008, n. 817

Allorché gli esiti della verifica istruttoria confessino che il motivo originariamente proposto era assistito da un sufficiente grado di specificazione, deve consentirsi al ricorrente di ribadire, mediante la proposizione di motivi aggiunti, la originaria censura, denunciando il fatto di cui è venuto a conoscenza attraverso l'istruttoria, in quanto idoneo a corroborare il motivo dedotto con il ricorso originario.

Omissis

Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha sostenuto che la verifica, nella sostanza, aveva confermato la fondatezza delle proprie censure in merito alla illegittima attribuzione delle preferenze al candidato ... nelle Sezioni indicate.

Omissis

Con l'atto di appello si fa rilevare che, sebbene sia costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza come, nella materia elettorale, il principio della specificità dei motivi di ricorso subisca una attenuazione, la sentenza abbia qualificato erroneamente come nuove, e quindi inammissibili, le deduzioni avanzate con i motivi aggiunti, che, pur non corrispondendo alla lettera al motivo formulato con il ricorso principale, rappresentavano la precisazione di una censura già sufficientemente individuata con l'atto introduttivo, senza modificarne il contenuto in modo significativo.

Omissis

... nel vigente ordinamento del sistema elettorale nei comuni, la mancata indicazione del voto sul simbolo della lista cui appartiene il candidato preferito, non determina alcuna incertezza circa la corretta manifestazione del voto. Con la conseguenza che anche la preferenza correttamente espressa deve considerarsi valida, ed essere attribuita al candidato di cui si sia vergato il cognome, indipendentemente dallo spazio in cui lo stesso è stato scritto.

Omissis

Va tenuto presente che il ricorrente aveva lamentato, con riferimento ad un ben preciso numero di schede, in sezioni elettorali egualmente individuate, la mancanza di certezza nella manifestazione del voto da parte dell'elettore in violazione dell'art. 57 comma 4 del d.P.R. n. 570 del 1960, intendendo dimostrare la illegittima attribuzione di preferenze al candidato ...

E' ben vero che tale difetto di chiarezza era stato indicato come consistente nella iscrizione del nome a fianco del simbolo dell'UDC, in assenza di un corretto voto di lista, e che tale circostanza si è dimostrata non sussistente in sede di verifica istruttoria; e tuttavia i motivi aggiunti, pur basandosi su elementi di fatto emersi a seguito della verifica istruttoria, possono essere qualificati come logicamente collegati al vizio originariamente denunciato, consistente, come già detto, in una espressione del voto di preferenza idonea a rappresentare l'intenzione dell'elettore.

E' questo il caso della doglianza relativa alla espressione della preferenza con nominativo illeggibile o non riconducibile ad alcun candidato, che, oltre a condurre all'effetto della indebita attribuzione di voti di preferenza, costituisce obiettivamente una modalità attuativa del vizio originariamente denunciato di insufficiente chiarezza della volontà dell'elettore.

Il Collegio non ignora che la Sezione segue costantemente un orientamento molto rigoroso in tema di rispetto, nel giudizio amministrativo elettorale, del principio di specificità dei motivi di ricorso, dal quale discende la inutilizzabilità delle risultanze della verifica istruttoria per dedurre vizi non tempestivamente denunciati (da ultimo sent. 11 maggio 2007 n. 2357).

Occorre muovere dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in ogni tipo di processo amministrativo, il principio dell'onere della prova a carico del ricorrente subisce un'attenuazione, sul presupposto della riconosciuta disparità di posizione tra privato e pubblica amministrazione, con la conseguenza che è sufficiente la produzione di un principio di prova (salvo che gli elementi probatori siano nella piena disponibilità della parte interessata), la quale si realizza con la presentazione di elementi di seria consistenza, tanto più incisivi quando si controverte di diritti soggettivi (Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2006, n. 5438). Il detto principio, con riguardo alla materia elettorale, è stato ulteriormente attenuato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che nei giudizi elettorali, in genere, è riconosciuto un minor rigore nell'accertamento del rispetto dell'onere di fornire un principio di prova proprio di tutti i processi amministrativi, ritenendo che tale onere possa essere soddisfatto mediante la produzione di documentazione fornita anche da elettori, che formalmente attestino che le operazioni hanno dato luogo ad osservazioni e rilievi nel corso del procedimento o che non abbiano rispettato la volontà dell'elettore (Consiglio Stato, Sez. V, 07 novembre 2006, n. 6540).

Emerge dal riferito consolidato orientamento che la speciale attenuazione dell'onere probatorio e di specificità dei motivi di ricorso nella materia elettorale, muovendo dalla presa d'atto della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, deve condurre alla ammissibilità di censure parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima. In caso contrario l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza, e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti.

In coerenza con tali proposizioni, allorché gli esiti della verifica istruttoria confermino l'esistenza del vizio denunciato, la sezione o le sezioni in cui si sono svolte le operazioni impugnate, l'entità numerica delle illegittimità denunciate con il ricorso principale, con ciò attestando che il motivo originariamente proposto era assistito da un sufficiente grado di specificazione, deve consentirsi al ricorrente di ribadire, mediante la proposizione di motivi aggiunti, la originaria censura, denunciando un fatto di cui è venuto a conoscenza attraverso l'istruttoria, in quanto idoneo a corroborare il motivo dedotto con il ricorso originario.

La giurisprudenza, infatti, esclude costantemente che in sede giurisdizionale possa pervenirsi ad una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto; ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza e delle altre regole riguardanti il giudizio di legittimità.

E' stato tuttavia affermato che "il ricorrente, nel giudizio elettorale, può proporre motivi aggiunti per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni quando queste già sono risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede (Sez. V, 22 marzo 1995 n. 457; 23 luglio 1994 n. 809; 7 aprile 1992 n. 29; 9 settembre 1982 n. 662; 30 luglio 1982 n. 622) e non può invece ammettersi che con i motivi aggiunti possano contestarsi operazioni che, non essendo state tempestivamente censurate, non possono più essere messe in discussione dal giudice" (Sez. V, 15 febbraio 2001 n. 796).

Assume quindi rilievo la circostanza che con il ricorso principale si era dedotto che nelle Sezioni 9 e 10 si era verificata una illegittima attribuzione di preferenze in favore del candidato ... per mancanza di chiarezza nella manifestazione del voto da parte dell'elettore .

Ritiene il Collegio che, con riguardo a tale censura, la deduzione con motivi aggiunti della attribuzione di preferenza sulla base di espressioni letterali non riconducibili al nominativo di ... possa ascriversi al fatto originariamente denunciato come mancanza di chiarezza nella attribuzione del voto quanto a 5 schede nella Sezione n. 9 e 2 schede nella Sezione n. 10, mentre l'errore in cui è il corso il ricorrente nella originaria specificazione del motivo, fermo restando il tipo di vizio, il numero delle Sezioni e il numero delle schede, non assuma rilievo ostativo alla ammissibilità del motivo aggiunto.

4. Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla proposizione con la quale la sentenza di primo grado ha dichiarato nuova, pertanto inammissibile, la censura mossa con motivi aggiunti alla mancata attribuzione al ricorrente di una preferenza nella Sezione n. 22.

I primi giudici, considerato che nel ricorso di primo grado era stata lamentato l'annullamento del voto di preferenza a causa dell'incertezza se il cognome vergato fosse ... o ..., hanno ritenuto che a tale censura non potesse essere ricollegata la doglianza, espressa nei motivi aggiunti sulla scorta dell'istruttoria, che aveva reso palese come l'annullamento si riferisse alla presenza, accanto al simbolo dei DS, del nome ... anziché ...

Ritiene il Collegio che il ricorrente avesse correttamente individuato già con il ricorso di primo grado la scheda e il motivo della contestazione, sicché, vista l'evidente assonanza delle espressioni considerate, il motivo aggiunto doveva essere valutato come mera reiterazione dello stesso motivo già avanzato con il ricorso originario, e quindi giudicato ammissibile.

In riforma della sentenza appellata, pertanto, vanno ritenuti ammissibili, nei limiti suddetti, i motivi aggiunti dedotti nel giudizio di primo grado.

Omissis